

REGOLAMENTO TIPO DEI MERCATI

- Art. 1 -

DEFINIZIONE DEL MERCATO QUINDICINALE

Sull'area pubblica indicata con deliberazione del Consiglio Comunale, ^{ogni quindici} ~~ogni~~ giorni, nel giorno di "MERCOLEDI" è consentito il commercio ambulante dei generi ripartiti in due sezioni, all'interno della stessa area, alimentari e non alimentari.

- Art. 2 -

DENOMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTEGGI - RISERVE -

Nelle more della formazione dei piani di sviluppo ed adeguamento delle reti di vendita, salvaguardando concessioni in atto il numero dei posteggi è di: n° 20 di cui n° = alimentari e n° = non alimentari. Il 10% di essi è riservato ai produttori diretti di generi alimentari e non, nella qualità rispettivamente di coltivatori diretti ed artigiani. Altre superfici dovranno essere riservate agli illustratori di merci (battitori) con l'assegnazione da 1 a 2 posteggi.

- Art. 3 -

DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I posteggi non possono superare la superficie massima di mq. 32 (trentadue) con un fronte massimo di ml. 8 e una profondità di ml. 4, intervallati fra loro da brevi passaggi di ml. 0,50.

I posteggi destinati per i venditori di prodotti ortofrutticoli non possono superare la dimensione massima di mq. 20 (venti).


Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a metri due dal suolo.

- Art. 4 -

ORARI DEL MERCATO QUINDICINALE

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi di vendita si svolgeranno secondo i seguenti orari:

- 1) orario di vendita: ore 8,00 - 14,00
- 2) dalle ore 14,00 e sino alle ore 15,00 ricarico merce e rimozione banco;
- 3) i mercatini quindicinali si possono tenere nel giorno feriali di Mercoledì, anche se ricadenti nelle giornate di chiusura infrasettimanale del commercio a posto fisso.
- 4) vanno fatti salvi i casi contemplati nel D.A. 1/12/87 G.U.R.S. del 2/1/88.



- Art. 5 -

DETERMINAZIONE DELLA GIORNATA DI MERCATO

Per i mercati di nuova istituzione la giornata di mercato è decisa su conforme parere della Commissione comunale per il commercio ambulante, sentite le OO.SS. dei venditori ambulanti maggiormente rappresentative nella provincia, con delibera del Consiglio Comunale.

Sono fatte salve e non modificabili le giornate dei mercati già di fatto esistenti.

- Art. 6 -

TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Il trasferimento del mercato può essere disposto dal Comune unicamente con atto modificativo del provvedimento istitutivo del mercato, da adottarsi su conforme parere della Commissione comunale commercio ambulante e sentito il parere della Commissione di mercato, con delibera del Consiglio comunale, sentite anche le OO.SS. degli ambulanti maggiormente rappresentative nella provincia, di norma non prima dei 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Di tale provvedimento dovrà darsi idonea pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, per almeno due settimane precedenti il trasferimento. In ogni caso restano in vigore le concessioni in atto e si fa obbligo ai Comuni di prevedere all'interno del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale comunale, le aree di mercato idonee ed attrezzate.

- Art. 7 -

OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire almeno 15 minuti prima dell'orario dell'inizio delle vendite.

I posteggi non occupati entro le ore 8,00 saranno sorteggiati dalla Commissione di mercato, per quella sola giornata, tra gli aspiranti presenti iscritti nella graduatoria permanente tenuta dal Comune.

- Art. 8 -


OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

Il titolare del posteggio, dopo avere ricaricato la merce e rimosso il banco, dovrà provvedere a raccogliere i rifiuti prodotti, negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Egli è tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi a tutti i generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge.

Al contravventore verranno comminate le ammende previste dal D.M. 14/1/1972 art. n. 56 e dal R.D.L. 11/1/1923 n. 133 art. 4.

- Art. 9 -



CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno assegnati con bando pubblico in base a graduatoria permanente formata dalla Commissione comunale per il commercio ambulante in base, nell'ordine di precedenza, ai seguenti criteri:

- 1) ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato;
- 2) ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;
- 3) ad aspiranti residenti nel Comune;
- 4) ad aspiranti residenti nella Provincia;
- 5) ad aspiranti che frequentino meno di 4 mercati.

In caso di parità l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione della domanda rilevato dalla data del timbro postale d'invio e/o numero protocollo.

Le medesime regole si applicheranno per i produttori di cui all'art. 2.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno segnati sull'autorizzazione a cura del Sindaco concedente.

A ciascun aspirante non potrà essere concesso nello stesso mercato più di un posteggio.

La concessione avrà validità annuale e sarà rinnovata tacitamente.

L'autorizzazione e/o la certificazione igienica-sanitaria rilasciata dall'ufficio sanitario comunale e dal veterinario comunale del Comune di residenza ha validità per tutto l'ambito del territorio delle provincie per cui è valida la autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante, ed in ogni caso vengono fatte salve le concessioni in atto.

- Art. 10 -


TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è personale. In caso di cessazione di attività del titolare dell'autorizzazione, per qualsiasi causa, la concessione può essere trasferita al subentrante che abbia ottenuto la trasmissione dell'autorizzazione.

- Art. 11 -

FACOLTA' DI RAPPRESENTANZA

La vendita deve essere esercitata personalmente dal titolare dell'autorizzazione il quale può farsi coadiuvare dai propri familiari e da non più di due dipendenti e comunque nel rispetto della legislazione vigente e solo per il posteggio autorizzato. In caso di comprovata necessità, l'ambulante può farsi rappresentare da un proprio familiare o da altra persona, per un periodo non supe

4

iore a tre mesi, previa comunicazione al Sindaco del Comune che ha rilasciato
l'autorizzazione.

Trascorso tale termine la persona che dovrà assumere la rappresentanza, deve
possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 19/5/1976 n. 398 (iscrizi-
zione nella sezione del registro speciale presso la Camera di Commercio) e co-
munque il periodo di rappresentanza non può superare i 180 giorni in due anni.
La rappresentanza non può essere conferita al titolare dell'autorizzazione che
esercita contemporaneamente nello stesso mercato l'attività in proprio per al-
tro posteggio.

E' ammessa la rappresentanza per motivi sindacali documentata da lettera della
organizzazione provinciale di appartenenza.

- Art. 12 -

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato il titolare del posteggio è obbligato ad espor-
re apposito documento in copia originale rilasciato dal Comune che ha concesso
il posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi
dell'autorizzazione con la specificazione delle tabelle merceologiche, il nume-
ro distintivo del posteggio.

Il titolare del posteggio inoltre è obbligato ad esporre la dichiarazione pre-
vista dall'art. 40 secondo comma D.M. 28/4/76.

- Art. 13 -

REVOCA DELLA CONCESSIONE


La concessione del posteggio è revocata, sentita la Commissione comunale per
l'esercizio del commercio ambulante, su informativa della Commissione di mer-
cato prevista dall'art. 18 del presente regolamento, oltre che nelle ipotesi
espressamente previste dalla legge e dal relativo decreto di esecuzione, nei
seguenti casi:

- a) per assenze ingiustificate dal mercato per tre mercati consecutivi o per
sei assenze ingiustificate, anche saltuarie, nell'arco di sei mesi;
- b) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- c) per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della Commis-
sione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi e ai regolamenti applicabili
al mercato, nonché alle disposizioni del regolamento di mercato.

- Art. 14 -

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di or



dine personale o sindacale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al Sindaco e comunque non oltre il secondo giorno di assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta. Periodi di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti, sentita la Commissione comunale del commercio ambulante, solo in casi di gravi comprovati motivi personali o per malattia certificata dall'U.S.L. di residenza del concessionario o per motivi di ordine sindacale.

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali.)

- Art. 15 -

DEROGHE IN MATERIA DI ORARIO

Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede fissa vanno estese ai mercati ambulanti..

- Art. 16 -

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

Adiacente al posteggio assegnato è consentita la sosta dei veicoli appartenenti al titolare del posteggio.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con grida e schiamazzi e di fare uso di apparecchi di amplificazione o di diffusione di suoni per bandizzare le merci.

E' fatto assoluto divieto di svolgere il commercio itinerante nel raggio di 50 metri dal posteggio più vicino.

- Art. 17 -

TASSA DI POSTEGGIO

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico disciplinata dall'articolo 195/bis TUFL e successive modificazioni. Essa è fissata in f. 300 giornaliera per posteggio.

- Art. 18 -

COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato opera una Commissione di mercato costituita da:

- un rappresentante del Comune che la coordina;
- tre operatori del mercato scelti nel proprio ambito dai concessionari dei

 6

posteggi, attraverso elezione su scheda fornita dal Comune. Il rappresentante del Comune verbalizzerà la regolare elezione e sottoporrà il verbale alla firma dei rappresentanti sindacali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Provincia e di almeno 10 operatori di mercato. La Commissione dura in carica due anni ed ha compiti di vigilanza e di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi, assegna i posteggi resisi liberi nella giornata, esprime il parere sul trasferimento del mercato. Le decisioni della Commissione prese a maggioranza dei presenti dovranno risultare da appositi verbali redatti di volta in volta dal rappresentante del Comune e sottoscritti dai membri stessi della Commissione. Qualora sussistano fraganti violazioni di legge o infrazioni al presente regolamento, la Commissione può essere riunita sia dal legale rappresentante del Comune sia dal componente della Commissione che rileva l'infrazione.

- Art. 19 -

ANNOTAZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI

I Comuni che rilasciano concessioni di posteggi devono annotare gli estremi sulla autorizzazione di mercato ambulante, anche se rilasciata da altro Comune, senza alcun onere per l'ambulante.

- Art. 20 -

L'attività di vendita nel mercato è consentita per tutte le tabelle merceologiche comprese nell'autorizzazione amministrativa.

- Art. 21 -

NORME TRANSITORIE

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano assegnatari conservano la titolarità del posteggio. Viene soppressa ogni norma in atto esistente ed ogni altro dispositivo in contrasto con le presenti norme.

Non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S. i Comuni provvederanno a regolarizzare mediante formale atto di istituzione, i mercati ambulanti esistenti e ad adeguare ed integrare la regolamentazione di mercato esistente.

- Art. 22 -

LEGISLAZIONE

Il presente regolamento è stato compilato ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 e delle direttive per l'esercizio del commercio ambulante emanate dallo Assessorato Reg.le alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca con D.A. del 9 giugno 1986 - G.U.R.S. del 28/6/1986 n.35 e con decreto 1.12.1987 G.U.R.S. n. 1 del 2/1/1988.